

## QUESTIONI APERTE

---

### Confisca - Prescrizione del reato

#### La decisione

**Confisca urbanistica - Estinzione del reato per prescrizione - Dichiarazione di responsabilità penale - Legittimità della misura ablatoria - Presunzione di innocenza** (C.E.D.U., artt. 6, § 2, 7; Prot. n. 1 Add., art. 1; d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 44).

*Viola l'art. 7 Cedu la confisca dei suoli disposta con sentenza dichiarativa della prescrizione del reato di lottizzazione abusiva nei confronti di tutte le società che non erano state parti nel procedimento.*

*Le misure di confisca per lottizzazione abusiva non devono necessariamente essere accompagnate da condanne pronunciate dai tribunali penali ai sensi del diritto nazionale spettando esclusivamente il compito di garantire che la dichiarazione di responsabilità penale sia conforme alle garanzie previste dall'art. 7 Cedu e che provenga da un procedimento conforme all'art. 6 Cedu.*

*Viola l'art. 6, § 2, Cedu la dichiarazione, in sostanza, della responsabilità penale da parte della Corte di cassazione, nonostante la declaratoria di prescrizione, a seguito di procedimenti in cui non era stato rispettato il diritto alla presunzione di innocenza del ricorrente-persona fisica.*

*Viola l'art. 1 Prot. 1 Add. Cedu la confisca disposta nei confronti di tutti i ricorrenti a causa della sua natura sproporzionata.*

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO, GRANDE CAMERA, 28 giugno 2018 - LÓPEZ GUERRA, *Presidente* - GIEM e altri c. Italia, *ricorrenti*.

#### **Questioni di confisca e prescrizione: la necessità di una condanna (anche non passata in giudicato)**

Il testo analizza la decisione con la quale la Corte europea dei diritti dell'uomo, Grande Camera, ha condannato l'Italia per la violazione degli artt. 1, Prot. n. 1 Add., 6, § 2, e 7 C.E.D.U.

Nel dettaglio, la sentenza affronta il problematico rapporto intercorrente tra la confisca urbanistica ex art. 44, co. 2, d.P.R. n. 380 del 2001 e la sentenza di proscioglimento per prescrizione del reato. Lo scritto concentra, in particolare, l'attenzione sul presupposto della "dichiarazione di responsabilità penale", quale requisito imprescindibile, a detta della Grande Chambre, per l'irrogazione della misura ablatoria.

*The text analyzes the decision by which the European Court of Human Rights, Grand Chamber, condemned Italy for the violation of Articles 1, Prot. n. 1 Add., 6, § 2, and 7 C.E.D.U.*

*In detail, the sentence deals with the problematic relationship between urban confiscation to art. 44, co. 2, d.P.R. n. 380 of 2001 and the sentence of acquittal due to the prescription of the offense. The paper focuses, in particular, on the assumption of the "declaration of criminal responsibility", as an essential requirement, according to the Grande Chambre, for the imposition of the ablatory measure.*

**SOMMARIO:** 1. La questione sottesa all'attesa. - 2. La natura penale della confisca urbanistica. - 3. Il ruolo da protagonista della sentenza di condanna. - 4. Tinte nitide e nessuna ombra sulla presunzione di innocenza. - 5. Nuovi scenari all'orizzonte.

### **1. La questione sottesa all'attesa.**

“Se non è oggi sarà domani”.

Ebbene, da quel domani sono trascorsi quasi tre anni.

Dopo una lunga attesa dalla celebrazione dell'udienza, risale solo a qualche giorno fa, precisamente al 28 giugno 2018, il deposito della decisione con la quale la Corte e.d.u., Grande Camera, c. GIEM e a. c. Italia, si è espressa sul problematico rapporto tra la confisca urbanistica, *ex art. 44, co. 2, d.P.R. n. 380 del 2001* e la sentenza di proscioglimento per prescrizione del reato.

L'articolata vicenda riguardava più ricorsi concernenti l'irrogazione della confisca di numerosi suoli oggetto di lottizzazione abusiva in assenza di una condanna: ragion per cui i ricorrenti, quattro società e una persona fisica, contestavano che la misura ablatoria non fosse dotata di una sufficiente base giuridica.<sup>1</sup>

La Corte di Strasburgo, investita ai sensi dell'art. 34 C.E.D.U., ha condannato l'Italia per aver violato plurime disposizioni della Convenzione europea, nello specifico: l'art. 7 C.E.D.U. posto a garanzia del principio di legalità, l'art. 6, § 2 C.E.D.U. a baluardo del diritto alla presunzione di innocenza e, infine, l'art. 1 Prot. Add. C.E.D.U. a tutela del diritto di proprietà.

Quale tessera mancante di un mosaico *in fieri*, tale decisione si interseca con le precedenti sentenze europee Sud Fondi s.r.l.<sup>2</sup> e Varvara<sup>3</sup> di cui, pur confermando gli orientamenti interpretativi, ne ridimensiona la portata e gli effetti applicativi, così riducendo la distanza rispetto alle posizioni dei giudici nazionali.

### **2. La natura penale della confisca urbanistica.**

La Grande Camera, riprendendo quanto già ampiamente sostenuto nei precedenti *cases law*, ha ribadito che la confisca urbanistica è certamente una «sanzione penale particolarmente dura ed intrusiva» (è stato facilmente superato l'assunto del Governo secondo cui l'inserimento della confisca tra le

---

<sup>1</sup> Si tratta, precisamente, dei ricorsi: G.I.E.M. c. Italia; Hotel Promotion bureau s.r.l. e a. c. Italia; Falgest s.r.l. e a. c. Italia, e del ricorso n. 1828 del 2006. Per un approfondimento sull'argomento, v. CIVELLO, *Rimessa alla Grande Chambre la questione della confisca urbanistica in presenza di reato prescritto: verso il superamento della sentenza "Varvara"?*, in *questa Rivista (web)*, 2015, 2.

<sup>2</sup> Corte EDU, 20 gennaio 2009, Sud. Fondi s.r.l. c. Italia.

<sup>3</sup> Corte EDU, 29 ottobre 2013, Varvara c. Italia, in *questa Rivista (web)*, con nota di DELLO RUSSO, *Prescrizione e confisca dei suoli abusivamente lottizzati: tanto suonò che piovve*, 2013, 3.

sanzioni penali sarebbe il frutto di un errore del legislatore, evidenziando che, se così fosse, «poiché la legge è stata approvata nel 2001, il legislatore ha avuto sedici anni per correggere tale errore se avesse inteso farlo».

Occupandosi infatti della parte inerente «*le procedure per l'adozione e l'esecuzione della confisca*» (§ 228 e ss.) la Corte ha anzitutto ripudiato il luogo comune italiano secondo cui in materia di confisca urbanistica il giudice penale agisca «in luogo dell'autorità amministrativa».

I Giudici di Strasburgo hanno, invero, chiaramente affermato quanto da anni è sotto gli occhi di tutti, ossia che «il potere di confiscare il terreno e gli edifici su di esso non rappresenta un atto in cui il tribunale prende il posto dell'autorità amministrativa» ma, «al contrario, riflette un conflitto tra il tribunale penale e l'autorità amministrativa nell'interpretazione della legislazione di pianificazione regionale e nazionale».

Tipici, sotto questo aspetto, i (numerosi) casi in cui la confisca urbanistica ha colpito piani di lottizzazione regolarmente approvati dall'autorità amministrativa.

Acclarata, dunque, - si spera una volta per tutte - la natura penale<sup>4</sup> della confisca prevista dall'art. 44, co. 2, d.P.R. n. 380 del 2001, ne discende come corollario che ad essa vengono applicate tutte le garanzie convenzionali ricollegate alla nozione di "materia penale" in termini di rispetto dei principi del giusto processo di cui all'art. 6 C.E.D.U., del *nullum crimen sine lege* ex art. 7 C.E.D.U., nonché delle garanzie del doppio grado di giurisdizione ai sensi degli artt. 2 e 4 Prot. 7 C.E.D.U.

Ciò posto, non stupisce l'ennesima accertata violazione del diritto di proprietà di cui all'art. 1 Prot. 1 Add. C.E.D.U.<sup>5</sup> da parte dello Stato italiano a causa della natura sproporzionata e poco flessibile della misura ablatoria rispetto alle finalità perseguite, ossia la protezione dell'ambiente e la tutela del paesaggio. Come se non bastasse il tutto è avvenuto anche in assenza di contraddittorio.

### **3. Il ruolo da protagonista della sentenza di condanna.**

Entrando *in medias res*, la Grande Camera, nell'esaminare i ricorsi sottoposti alla sua attenzione, si è soffermata ampiamente sulla relazione intercorrente tra la confisca urbanistica e il principio di legalità di cui all'art. 7 C.E.D.U., analizzandone le molteplici declinazioni.

---

<sup>4</sup> Sul punto, v. GAITO-FURFARO, *Giustizia penale patrimoniale*, in *I principi europei del processo penale*, a cura di Gaito, Roma, 2016 605 ss.

<sup>5</sup> FURFARO, *La giustizia penale patrimoniale tra luci ed ombre*, in *Regole europee e processo penale*, a cura di Gaito, Chinnici, Milano, 2016 (aggiornamento in corso di pubb.).

Ribadendo a chiare lettere principi che, in realtà, avrebbero dovuto essere già stati compiutamente metabolizzati nel patrimonio giuridico nazionale, i Giudici europei hanno nuovamente specificato - *repetita iuvant* - che presupposto indefettibile per l'applicazione della confisca è l'accertamento di un elemento psicologico nella condotta del soggetto (*mental element*), accanto alla ricostruzione oggettiva del fatto costituente il reato di lottizzazione abusiva.

Orbene, forgiando le proprie argomentazioni, in generale, sul principio di colpevolezza secondo il brocardo *nulla poena sine culpa et sine iudicio*, e, in particolare, sulla distinzione della personalità giuridica dell'ente rispetto a quella della persona fisica che lo rappresenta in qualità di rappresentante legale, la Corte Edu non ha esitato ad appurare la violazione dell'art. 7 C.E.D.U., sotto il profilo del divieto della responsabilità penale per fatto altrui.

Essendo stata, infatti, la confisca applicata non solo in assenza di una sentenza formale di condanna, ma anche nei confronti di società rimaste del tutto estranee al procedimento, è stato statuito (§ 274) che «con riferimento al principio per il quale un soggetto non può essere punito per un atto relativo alla responsabilità penale di un altro (soggetto), una confisca disposta, come nel caso oggetto di giudizio, nei confronti di soggetti o enti che non siano stati parti nel procedimento, è incompatibile con l'art. 7 C.E.D.U.».

Affrontando, invece, il cuore del problema (§ 248 e ss.) la Corte ha testualmente richiamato il § 72 della decisione Varvara in cui si affermava che «nel caso di specie, la sanzione penale che è stata imposta al ricorrente nonostante il fatto che il reato fosse stato dichiarato prescritto e la sua responsabilità penale non era stata dichiarata in una sentenza di condanna, è incompatibile con il principio secondo cui solo la legge può definire un reato e prescrivere una sanzione, che la Corte ha recentemente chiarito e che è parte integrante del principio di legalità sancito dall'articolo 7 della Convenzione. Di conseguenza, la sanzione in questione non è prescritta dalla legge ai fini dell'articolo 7 della Convenzione ed è arbitraria».

Ebbene, la Corte ha in proposito precisato che tale passaggio decisionale «non porta alla conclusione che le misure di confisca per lottizzazione abusiva devono necessariamente essere accompagnate da condanne pronunciate dai tribunali penali ai sensi del diritto nazionale» (condanna formale passata in giudicato) spettandole esclusivamente il compito di «garantire che la dichiarazione di responsabilità penale sia conforme alle garanzie previste dall'art. 7 C.E.D.U. e che provenga da un procedimento conforme all'art. 6 C.E.D.U.».

Ne consegue che l'art. 7 della Convenzione «non ha l'effetto di imporre allo Stato la individuazione di procedure sanzionatorie che, nell'esercizio della loro discrezionalità, gli Stati non hanno classificato come rientranti rigorosa-

mente nel diritto penale».

La Corte Edu chiamata a sciogliere il nodo (§ 258) se, anche in caso di estinzione del reato per prescrizione, il giudice nazionale «possa esaminare gli elementi di tale reato al fine di accertare che, in sostanza, era stata emessa declaratoria di responsabilità in grado di soddisfare il requisito per l'imposizione di una sanzione compatibile con l'art. 7 della Convenzione», ha risolto la *quaestio iuris* osservando, preliminarmente, (§ 260) che «sembrerebbe che le norme pertinenti mirino a prevenire l'impunità che deriverebbe da una situazione in cui, per l'effetto combinato di reati complessi e periodi di prescrizione relativamente brevi, gli autori di tali reati evitino sistematicamente l'azione penale e, soprattutto, le conseguenze della loro cattiva condotta».

E, allora, ecco che, per effetto della incapacità dei tribunali italiani di decidere entro i termini di legge (*“relativamente brevi”*) i processi (*“complessi”*) di lottizzazione abusiva, la Corte europea è venuta in soccorso dell'Italia, affermando (§ 261) che «non si possono trascurare queste considerazioni nell'applicare l'art. 7 CEDU nella presente causa».

Tuttavia sul punto, considerata la natura contravvenzionale del reato di lottizzazione abusiva, non possono non emergere dubbi sulla rilevata brevità dei relativi termini prescrizionali (cinque anni), atteso che la stessa Commissione per l'efficienza della giustizia del Consiglio d'Europa nel suo rapporto del 2012, analizzando la giurisprudenza della C.E.D.U., ha stabilito quattro anni e tre mesi quale soglia generale astratta minima della durata ragionevole dei “processi normali”, elevando detto termine per i “delitti particolarmente complessi” a otto anni e cinque mesi per i tre gradi di giudizio, comprese le indagini preliminari.<sup>6</sup>

Per evitare che i “termini brevi” di prescrizione in Italia agevolino gli *“autori di tali reati”*, è stata, quindi, concessa la possibilità al giudice nazionale di irrogare la confisca con una sentenza di proscioglimento per prescrizione, «a condizione che i tribunali agiscano nel pieno rispetto dei diritti di difesa sanciti dall'art. 6 della Convenzione».

Con la conseguenza che, «qualora i giudici constatino che tutti gli elementi del reato di lottizzazione abusiva sono stati dimostrati, mentre ritengano di non dover procedere unicamente a causa di limitazioni legali, tali conclusioni possono essere considerate, **in sostanza**, come una condanna ai sensi dell'art. 7 CEDU, che in tali casi non sarà violato».

Ricapitolando a detta della Corte Edu:

---

<sup>6</sup> Corte EDU, 5 gennaio 2000, *Beyeler c. Italia*, la quale ha fissato la durata ragionevole del processo in sette anni.

- a) - in Italia i processi per lottizzazione sono complessi, mentre i termini di prescrizione del reato sono “*relativamente brevi*”;
- b) - questo consente agli “*autori del reato*” di sfuggire all’azione penale;
- c) - per evitare che ciò avvenga, è stata riconosciuta all’Italia la facoltà di irrogare la confisca anche in caso di declaratoria di prescrizione del reato, a condizione tuttavia che vengano “*dimostrati tutti gli elementi del reato di lottizzazione abusiva, nel pieno rispetto dei diritti di difesa sanciti dall’art. 6 C.E.D.U.*”.

Dal quadro delineato emerge che la confisca urbanistica, essendo una sanzione penale, presuppone necessariamente una sentenza di condanna, seppur non passata in giudicato, che dichiari la responsabilità penale di una persona che, successivamente prosciolta per intervenuta prescrizione, intanto potrà essere destinataria della misura ablatoria, in quanto all’esito del giudizio vi sia stato un accertamento su tutti gli elementi del reato, nel pieno rispetto delle garanzie di cui all’art. 6 C.E.D.U.

A riprova di ciò, ossia che una mera sentenza di estinzione del reato per prescrizione non sia sufficiente per l’applicazione della confisca e, dunque, per soddisfare i requisiti minimi di legalità di cui all’art. 7 C.E.D.U., basti pensare alla sentenza di non doversi procedere per prescrizione pronunciata dal g.u.p. in udienza preliminare, ex art. 469 c.p.p. (o art. 129 c.p.p.), la quale da un punto di vista logico e giuridico è ben lungi dal contenere un pieno accertamento della responsabilità penale, come richiesto dalla Grande Camera.

In tale direzione si è posta, sin dal 2008, la stessa Corte europea nel caso *Paraponiaris c. Grecia*,<sup>7</sup> dove è stata ravvisata la violazione delle garanzie convenzionali a fronte della applicazione di una sanzione pecuniaria, a titolo di confisca per equivalente, disposta con una sentenza di proscioglimento per maturata prescrizione in sede di udienza preliminare.

Ragionando *a contrario*, si verrebbe a creare una frattura all’interno delle tradizionali categorie dogmatiche-giuridiche, tale da ingenerare il *caos*, in quanto la sentenza di proscioglimento per prescrizione pronunciata in primo grado verrebbe equiparata ad una sentenza di condanna, pur senza contenere un accertamento di colpevolezza oltre ogni ragionevole dubbio.

#### **4. Tinte nitide e nessuna ombra sulla presunzione di innocenza.**

Ravvisata, dunque, la necessità di una dichiarazione di colpevolezza per l’inflizione della confisca urbanistica, il nodo della questione è costituito dal rispetto dei principi sanciti dall’art. 6 C.E.D.U., tra i quali figura anche quello

---

<sup>7</sup> Corte EDU, 25 settembre 2008, *Paraponiaris c. Grecia*.

secondo il quale la decisione debba essere resa entro “un termine ragionevole”.

Ebbene, svincolando la decisione dai tempi processuali (certi) imposti dai termini di prescrizione, i processi in materia di confisca potrebbero essere celebrati senza limiti di tempo in violazione dei criteri di ragionevolezza imposti dall’art. 6 C.E.D.U.

Occorre, pertanto, verificare se nella decisione della Grande Camera ci siano dei passaggi utili a fornire indicazioni in merito.

La risposta è contenuta nei passaggi in cui è stato trattato il tema della presunzione di innocenza.

Se, per un verso, la Corte Europea ha ritenuto nel caso *Girona* non esservi stata violazione dell’art. 7 C.E.D.U. nonostante l’irrogazione della confisca con sentenza di proscioglimento per prescrizione, è stata, per altro verso, dichiarata la violazione dell’art. 6, § 2, C.E.D.U. nella parte in cui detta norma tutela il diritto di ogni persona di essere “*presunta innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata*”.

Ciò in quanto (§ 315) «la colpevolezza non può essere legalmente stabilita se il procedimento è stato chiuso da un tribunale prima della raccolta delle prove o dello svolgimento di udienze che avrebbero consentito al tribunale di determinare il caso nel merito».

Conseguentemente (§ 316) la Corte ha ritenuto illegittima la sentenza che «dichiari estinto il procedimento e, nel contempo, annulli le assoluzioni emesse dalle giurisdizioni inferiori e, in aggiunta, decida sulla colpevolezza dell’imputato» (nel caso *Girona* la Corte di cassazione ha annullato senza rinvio una sentenza assolutoria, disponendo contestualmente l’applicazione della confisca).

Ne consegue ancor più che *conditio sine qua non* per l’irrogazione della sanzione della confisca è una condanna, anche se non necessariamente passata in formale giudicato.

Far dipendere l’applicazione della confisca urbanistica *sic et simpliciter* da un accertamento “nella sostanza” della responsabilità penale, contenuto in una sentenza di proscioglimento per intervenuta prescrizione, viola, dunque, il principio della presunzione di innocenza, in quanto le motivazioni di una simile pronuncia non dovrebbero mai lasciar residuare un’ombra di colpevolezza in capo al soggetto<sup>8</sup>.

Il valore di detto principio è tale che «in un sistema basato sulla preminenza

---

<sup>8</sup> Sul punto, cfr. MANES, *La “confisca senza condanna” al crocevia tra Roma e Strasburgo: il nodo della presunzione di innocenza*, in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it).

del diritto non dovrebbe esserci spazio né per assoluzioni a metà, né per sentenze di proscioglimento nelle quali, alla fine, la persona sia trattata come se fosse colpevole, perché ciò compromette irrimediabilmente la reputazione dell'interessato e la maniera in cui questi è pubblicamente considerato»<sup>9</sup>.

##### 5. Nuovi scenari all'orizzonte.

Gli enunciati principi di diritto assumono un valore ancor più decisivo alla luce della premessa fatta dalla Grande Camera nel § 252, secondo la quale «Tutte le sentenze (della Corte Edu) hanno il medesimo valore legale. La loro natura vincolante e autorità interpretativa non può essere fatta discendere dalla composizione nella quale vengono rese».

Tali lapidarie parole suonano come un vero e proprio ammonimento nei confronti dei giudici della Corte costituzionale che nella sentenza n. 49 del 2015<sup>10</sup> hanno ridimensionato l'effetto delle decisioni della Corte di Strasburgo affermando che «solo un diritto consolidato, generato dalla giurisprudenza europea, il giudice interno è tenuto a porre a fondamento del proprio processo interpretativo, mentre nessun obbligo esiste in tal senso, a fronte di pronunce che non siano espressive di un orientamento oramai divenuto definitivo.»

Resta, dunque, ben tangibile sul punto la distanza di vedute tra le due Corti, risultando ancora lontana un'effettiva ricomposizione.<sup>11</sup>

Volgendo lo sguardo alle dinamiche puramente nazionali, lo stato dell'arte nell'ambito dei rapporti tra prescrizione e confisca è caratterizzato da un singolare orientamento della Terza Sezione della Corte di cassazione<sup>12</sup> (competente in materia di reati urbanistici), secondo cui è possibile disporre la confisca dei suoli oggetto di contestazione abusiva anche con sentenza dichiarativa di prescrizione, a condizione che il reato venga "accertato" in tutte le sue componenti soggettive ed oggettive.

Questa posizione, manifestamente in contrasto con quanto asserito dalle Se-

---

<sup>9</sup> Queste sono state le parole di Manes nel commentare la sentenza della Grande Camera, v. G. NEGRI, *Senza condanna del proprietario no alla confisca per abusivi edilizi*, in *Il sole 24 ore*, 29 giugno 2018

<sup>10</sup> Corte cost., 26 marzo 2015, n. 49, in *questa Rivista (web)*, 2015, 1, con nota di CIVELLO, *La sentenza Varvara c. Italia "non vincola" il giudice italiano: dialogo fra Corti o monologhi di Corti?*, e con osservazioni di DELLO RUSSO, *Prescrizione e confisca. La Corte costituzionale stacca un nuovo biglietto per Strasburgo*.

<sup>11</sup> In argomento, v. CIVELLO, *La prescrizione del reato nel recente "dialogo" fra Corti*, in *Esercitazioni sostanziali e processuali. Pensieri in ordine sparso*, a cura di Testaguzza, Milano, 2018, 195 ss.

<sup>12</sup> Cfr. Cass., Sez. III, 14 luglio 2017, Z.L., in *questa Rivista (web)*, 2017, 2, con nota di DELLO RUSSO, *Prescrizione e confisca. L'impossibile raggiungimento di un equilibrio*; Id., Sez. III, 22 ottobre 2015, Almagià, *ivi*, 2015, 1, con nota di ID, *La terza Sezione torna ad allargare il perimetro di applicazione della confisca in caso di prescrizione del reato*.

zioni unite nella sentenza Lucci<sup>13</sup>, dovrà necessariamente fare i conti con il nuovo assetto delineato dai giudici europei.

Orbene, il passaggio dalla teoria alla pratica richiede da parte dei giudici nazionali l'utilizzo di "arnesi" previsti e regolati espressamente dalla legge, al fine di scongiurare il pericolo di avere nei giudizi di impugnazione (appello e ricorso in cassazione) sentenze di proscioglimento per intervenuta prescrizione che, senza un effettivo accertamento della responsabilità penale, si limitino ad una mera conferma sostanziale della condanna disposta in primo grado, provvedendo contestualmente alla irrogazione della confisca.

Ed ecco, allora, che una soluzione costituzionalmente ed europeisticamente orientata non può, a questo punto, che essere quella già di recente proposta dal legislatore italiano recependo le indicazioni in tal senso fornite dalle Sezioni unite Lucci.

Con il Decreto Legislativo 1° marzo 2018, n. 21<sup>14</sup> (*"Attuazione, sia pure tendenziale, del principio della riserva di codice nella materia penale"*) è stato infatti, come noto, introdotto l'art. 578-bis, c.p.p., a mente del quale *"quando è stata ordinata la confisca in casi particolari prevista dal primo comma dell'articolo 240-bis del codice penale e da altre disposizioni di legge, il giudice di appello o la corte di cassazione, nel dichiarare il reato estinto per prescrizione o per amnistia, decidono sull'impugnazione ai soli effetti della confisca, previo accertamento della responsabilità dell'imputato"*.

Poiché la norma, facendo espresso riferimento anche alla confisca prevista *"da altre disposizioni di legge"*, estende la propria portata a tutti gli altri casi in cui la legge prevede l'irrogazione della misura ablatoria, essa si applica anche alla confisca stabilita dall'art. 44 del T.U.E.

*Rebus sic stantibus*, la confisca urbanistica potrebbe essere validamente irrogata con una sentenza di proscioglimento per prescrizione, a condizione che essa acceda ad una sentenza di condanna, anche se non passata in giudicato, ma confermata nel merito nei successivi gradi di giudizio.

In tali casi rimarrebbe solo da valutare in quali termini temporali la pronuncia irrogativa della misura ablatoria debba essere confermata nei successivi gradi di giudizio per assicurare il rispetto dell'ulteriore condizione stabilita dall'art.

<sup>13</sup> Cass., Sez. un., 21 luglio 2015, Lucci, in *questa Rivista (web)*, 2015, 2, con nota di CIVELLO, *Le Sezioni Unite "Lucci" sulla confisca del prezzo e del profitto di reato prescritto: l'inedito istituto della "condanna in senso sostanziale"*.

<sup>14</sup> Per un approfondimento, v. MAUGERI, *La riforma della confisca (d.lgs. 202/2016). Lo statuto della confisca allargata ex art. 240-bis c.p.: spada di Damocle sine die sottratta alla prescrizione (dalla l. 161/2017 al d.lgs. n. 21/2018)*, in *questa Rivista (Suppl. Speciali riforme)*, 2018, 1, 41 ss.

ARCHIVIO PENALE 2018, n. 2

6 C.E.D.U., come detto, costituita dal tempo ragionevole di celebrazione del processo.

**ALESSANDRO DELLO RUSSO**  
**ELEONORA ADDANTE**